

circolare
26 MARZO 2015



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 26 marzo 2015

Oggetto

Finanziamento del TFR in busta paga – siglato l'Accordo Quadro per l'accesso alla Qu.I.R.

In data 20 marzo 2015 è stato siglato l'Accordo quadro che definisce termini, modalità e condizioni di accesso al finanziamento assistito da garanzia volto a consentire, ai datori di lavoro fino a 49 dipendenti, che dovessero registrare problemi nei flussi finanziari, di liquidare la Qu.I.R. in busta paga ai lavoratori che ne facciano richiesta.

Datori di lavoro beneficiari

L'accesso al finanziamento assistito da garanzia è riconosciuto ai datori di lavoro che contemporaneamente

- abbiano alle proprie dipendenze fino a 49 addetti,
- non siano tenuti al versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS.

Documentazione richiesta

Il DDL che voglia beneficiare del finanziamento deve presentare alla banca la seguente documentazione:

- certificazione rilasciata dall'INPS attestante i requisiti aziendali (datore di lavoro con forza aziendale non superiore a 49 addetti, non tenuto al versamento al Fondo Tesoreria INPS, del settore privato e non interessato da CIGS/CIGD);
- visura camerale attestante l'insussistenza delle condizioni relative a situazioni di difficoltà aziendale;
- ulteriori informazioni e/o certificazioni richieste dalla banca necessarie alla realizzazione dell'operazione di finanziamento (es. data di pagamento degli stipendi ai dipendenti).

Importo del finanziamento

L'importo complessivo del finanziamento è comunicato dal datore di lavoro alla banca, in funzione dell'entità delle Qu.I.R. da liquidare mensilmente.

La misura del finanziamento originariamente concesso potrà essere rivista nel corso del tempo, su richiesta del datore di lavoro, a seguito

- della presentazione di nuove istanze di liquidazione della Qu.I.R. da parte di dipendenti,
oppure
- dell'aumento del valore delle Qu.I.R. a parità di numero di dipendenti.

Erogazione del finanziamento

A condizione che il DDL abbia presentato la richiesta di finanziamento secondo la tempistica prevista dai flussi definiti dall'Inps, il contratto di finanziamento sarà stipulato entro il mese precedente l'avvio della liquidazione della Qu.I.R..

La disponibilità creditizia fornita dalla Banca potrà essere utilizzata a partire dal mese successivo alla data di perfezionamento dell'operazione di finanziamento e comunque non prima del 1° giugno 2015 e non oltre il termine ultimo del 30 ottobre 2018.

Garanzia sul finanziamento

La banca, a fronte del finanziamento, costituisce un privilegio speciale sui beni mobili del datore di lavoro. Il finanziamento è altresì assistito dalla garanzia del Fondo appositamente istituito presso l'INPS e, in ultima istanza, dello Stato.

Estinzione anticipata del finanziamento

L'erogazione del finanziamento è interrotta qualora sia accertato che il finanziamento sia stato utilizzato, anche parzialmente, per finalità diverse da quelle per cui era stato concesso, anche con riguardo ad uno solo dei lavoratori interessati.

In tale ipotesi il DDL è tenuto al rimborso immediato della parte di finanziamento già fruita.

È fatta salva la possibilità per il DDL di richiedere volontariamente l'estinzione anticipata del finanziamento. Tale richiesta è accolta dalla banca a partire dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta.

Risoluzione del finanziamento

Si verifica la risoluzione del finanziamento ove il DDL sia sottoposto a procedura concorsuale e segnatamente nei seguenti casi:

- fallimento, a far data dall'iscrizione nel R.I. della relativa sentenza;
- concordato preventivo, a far data dall'iscrizione nel R.I. del decreto di ammissione alla procedura;
- liquidazione coatta amministrativa, a far data dalla pubblicazione del provvedimento da parte dell'Autorità competente;
- amministrazione straordinaria a far data dall'iscrizione nel R.I. della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

Al verificarsi di tali ipotesi, la Banca provvederà ad avviare le procedure di recupero del credito mediante deposito dell'istanza di ammissione allo stato passivo con richiesta di intervento del Fondo di garanzia.

Interruzione del finanziamento

La banca procede ad interrompere il finanziamento nel caso di:

- iscrizione nel R.I. di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis della legge fallimentare;
- iscrizione nel R.I. di un piano di risanamento attestato di cui all'art. 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare;
- sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all'art. 7 legge n.3/2012;
- interventi di CIGS o CIGD (quest'ultima se in prosecuzione dell'integrazione straordinaria) che coinvolgono lavoratori beneficiari della Qu.I.R. in forza ad una unità produttiva.

L'interruzione del finanziamento in questi casi avverrà a partire dal periodo di paga successivo a quello di insorgenza delle condizioni sopra esposte per l'intero periodo di sussistenza delle medesime. In ogni caso, il rimborso del finanziamento resta fermo al 30 ottobre 2018.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi
Dottore Commercialista
Revisore contabile

